

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI DEL PINEROLESE

CONVENZIONE

Approvata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 19 del 21.12.2023

**CONVENZIONE
DEL
"C.I.S.S. DEL PINEROLESE"
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI DEL PINEROLESE**

**TRA I COMUNI
DI**

AIRASCA, ANGROGNA, BIBIANA, BRICHERASIO, BURIASCO, BOBBIO PELLICE, CAMPIGLIONE FENILE, CAVOUR, CANTALUPA, CERCENASCO, CUMIANA, FENESTRELLE, FROSSASCO, GARZIGLIANA, INVERSO PINASCA, LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, MACELLO, MASSELLO, OSASCO, PEROSA ARGENTINA, PERRERO, PINASCA, PINEROLO, PISCINA, POMARETTO, PORTE, PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORÀ, ROURE, SCALENGHE, SALZA DI PINEROLO, SAN GERMANO CHISONE, SAN SECONDO DI PINEROLO, SAN PIETRO VAL LEMINA, SESTRIERE, TORRE PELLICE, USSEAUX, VIGONE, VILAFRANCA PIEMONTE, VILLAR PELLICE, VILLAR PEROSA E VIRLE PIEMONTE,

L'anno 2024, il giorno sedici del mese di aprile, in Pinerolo, presso la sede del Consorzio Intercomunale dei servizi sociali (Ciss) sita in Via Montebello n. 39, nella sala delle riunioni

TRA

1) Il Comune di Airasca (codice fiscale n. 85002910017) rappresentato dal Signor Leopoldo De Riso nato ad Afragola (NA) il 17.09.1960, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Airasca in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

2) Il Comune di Angrogna (codice fiscale n. 01451180010) rappresentato dal Signor Gino Giordan nato a Pinerolo (TO) il 22.06.1975, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Angrogna in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

3) Il Comune di Bibiana (codice fiscale n. 02089080010) rappresentato dal Signor Fabio Rossetto nato a Pinerolo (TO) il 25.08.1972, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Bibiana in qualità di Sindaco/a pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

4) Il Comune di Bobbio Pellice (codice fiscale n. 02168110019) rappresentato dal Signor Mauro Vignola nato a Caramagna Piemonte (CN) il 14.06.1958, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Bobbio Pellice in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

5) Il Comune di Bricherasio (codice fiscale n. 01485680019) rappresentato dal Signor Simone Ballari, nato a Pinerolo (TO) il 27.07.1982, domiciliato ai fini della presente

convenzione presso il Comune di Bricherasio in qualità di Sindaco/a pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

6) Il Comune di Buriasco (codice fiscale n. 85002970011) rappresentato dal Signor Carlo Manavella, nato a San Secondo di Pinerolo (TO) il 22.09.1949, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Buriasco in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22.01.2024 esecutiva ai sensi di legge;

7) Il Comune di Campiglione Fenile (codice fiscale n. 01340750015) rappresentato dal Signor Paolo Rossetto, nato a Torino (TO) il 17.02.1966, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Campiglione Fenile in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

8) Il Comune di Cantalupa (codice fiscale n. 01689900015) rappresentato dal Signor Giustino Bello, nato a Frossasco (TO) il 12.06.1938, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Cantalupa in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

9) Il Comune di Cavour (codice fiscale n. 01888550017) rappresentato dal Signor Sergio Paschetta, nato a Luserna San Giovanni (TO) il 26.11.1974, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Cavour in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

10) Il Comune di Cercenasco (codice fiscale n. 85003050011) rappresentato dalla Signora Teresa Rubiano, nata a Torino (TO) il 15.05.1953, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di Cercenasco in qualità di Sindaca pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

11) Il Comune di Cumiana (codice fiscale n. 85003070019) rappresentato dal Signor Roberto Costelli, nato a Castagnole Monferrato (AT) il 16.10.1955, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Cumiana in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

12) Il Comune di Fenestrelle (codice fiscale n. 85003090017) rappresentato dal Signor Michel Bouquet, nato a Pinerolo (TO) il 09.10.1976, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Fenestrelle in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

13) Il Comune di Frossasco (codice fiscale n. 85003110013) rappresentato dal Signor Federico Comba, nato a Pinerolo (TO) il 30.03.1980, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Frossasco in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

14) Il Comune di Garzigliana (codice fiscale n. 85003130011) rappresentato dalla Signora Lidia Alloa, nata a Pinerolo (TO) il 07.11.1962, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di Garzigliana in qualità di Sindaca pro-tempore, che qui

stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

15) Il Comune di Inverso Pinasca (codice fiscale n. 85003150019) rappresentato dal Signor Luciano Bounous, nato a Pomaretto (TO) il 13.06.1963, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Inverso Pinasca in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

16) Il Comune di Luserna San Giovanni (codice fiscale n. 01466170014) rappresentato dal Signor Duilio Canale, nato a Luserna San Giovanni (TO) il 16.09.1958, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Luserna San Giovanni in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

17) Il Comune di Lusernetta (codice fiscale n. 02054360017) rappresentato dal Signor Alex Maurino nato a Saluzzo (CN) il 01.10.1977, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Lusernetta in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

18) Il Comune di Macello (codice fiscale n. 85009840019) rappresentato dal Signor Enrico Scalerandi, nato a Moncalieri (TO) il 19.11.1963, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Macello in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

19) Il Comune di Massello (codice fiscale n. 85000150012) rappresentato dal Signor Enrico Boetto, nato a Pinerolo (TO) il 03.10.1974, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Massello in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

20) Il Comune di Osasco (codice fiscale n. 85002230010) rappresentato dal Signor Adriano Giovanni Miglio, nato a Cavour (TO) il 02.10.1950, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Osasco in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.01.2024 esecutiva ai sensi di legge;

21) Il Comune di Perosa Argentina (codice fiscale n. 85002730019) rappresentato dalla Signora Nadia Brunetto, nata a Pomaretto (TO) il 03.10.1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di Perosa Argentina in qualità di Sindaca pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

22) Il Comune di Perrero (codice fiscale n. 85000130014) rappresentato dalla Signora Laura Richaud, nata a Pinerolo (TO) il 14.10.1970, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di Perrero in qualità di Sindaca pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

23) Il Comune di Pinasca (codice fiscale n. 85003250017) rappresentato dal Signor Roberto Rostagno, nato a Pinerolo (TO) il 30.01.1979, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Pinasca in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

24) Il Comune di Pinerolo (codice fiscale n. 01750860015) rappresentato dal Signor Luca Salvai, nato a Pinerolo (TO) il 15.03.1980, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Pinerolo in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

25) Il Comune di Piscina (codice fiscale n. 85003820017) rappresentato dal Signor Cristiano Favaro, nato a Pinerolo (TO) il 03.02.1970, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Piscina in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

26) Il Comune di Pomaretto (codice fiscale n. 85003270015) rappresentato dal Signor Danilo Stefano Breusa, nato a Pinerolo (TO) il 01.08.1966, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Pomaretto in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

27) Il Comune di Porte (codice fiscale n. 01216670016) rappresentato dal Signor Simone Gay, nato a Pinerolo (TO) il 21.09.1992, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Porte in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

28) Il Comune di Pragelato (codice fiscale n. 85003290013) rappresentato dal Signor Giorgio Merlo, nato a Cavour (TO) il 09.07.1960, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Pragelato in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

29) Il Comune di Prali (codice fiscale n. 85000070012) rappresentato dal Signor Andrea Domard, nato a Torino (TO) il 28.03.1985 domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Prali in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

30) Il Comune di Pramollo (codice fiscale n. 01717670010) rappresentato dal Signor Renzo Costantin, nato a Pinerolo (TO) il 25.09.1977, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Pramollo in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

31) Il Comune di Prarostino (codice fiscale n. 85002710011) rappresentato dalla Signora Fiorella Vaschetti, nata a Torino (TO) il 16.12.1971, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di Prarostino in qualità di Sindaca pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

32) Il Comune di Roletto (codice fiscale n. 01689990016) rappresentato dalla Signora Cristiana Storello, nata a Pinerolo (TO) il 31.07.1968, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di Roletto in qualità di Sindaca pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

33) Il Comune di Rorà (codice fiscale n. 02089100016) rappresentato dalla Signora Claudia Bertinat nata a Camerino (MC) il 27.08.1976, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di Rorà in qualità di Sindaca pro-tempore, che qui stipula

in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

34) Il Comune di Roure (codice fiscale n. 85003350015) rappresentato dal Signor Rino Tron, nato a Pinerolo (TO) il 15.12.1963, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Roure in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

35) Il Comune di Salza di Pinerolo (codice fiscale n. 85003370013) rappresentato dal Signor Ezio Sanmartino, nato a Salza di Pinerolo (TO) il 12.02.1960, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Salza di Pinerolo in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

36) Il Comune di San Germano Chisone (codice fiscale n. 01303920019) rappresentato dal Signor Andrea Garrone, nato a Torino (TO) il 16.03.1963, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di San Germano Chisone in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

37) Il Comune di San Pietro Val Lemina (codice fiscale n. 85002770015) rappresentato dalla Signora Anna Balangero, nata a Pinerolo (TO) il 13.10.1960, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di San Pietro Val Lemina in qualità di Sindaca pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21.02.2024, esecutiva ai sensi di legge;

38) Il Comune di San Secondo di Pinerolo (codice fiscale n. 02039660010) rappresentato dalla Signora Adriana Sadone, nata a Pinerolo (TO) il 05.03.1948, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di San Secondo di Pinerolo in qualità di Sindaca pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

39) Il Comune di Scalenghe (codice fiscale n. 85003410017) rappresentato dalla Signora Monica Pecchio, nata a Torino (TO) il 30.10.1970, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di Scalenghe in qualità di Sindaca pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

40) Il Comune di Sestriere (codice fiscale n. 01139410011) rappresentato dal Signor Giovanni Cesare Poncet, nato a Pinerolo (TO) il 12.11.1955, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Sestriere in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2024 esecutiva ai sensi di legge;

41) Il Comune di Torre Pellice (codice fiscale n. 01451120016) rappresentato dal Signor Marco Cogno, nato a Pinerolo (TO) il 21.05.1981, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Torre Pellice in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

42) Il Comune di Usseaux (codice fiscale n. 85003450013) rappresentato dal Signor Andrea Ferretti, nato a Torino (TO) il 08.12.1974, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Usseaux in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 07.03.2024 esecutiva ai sensi di legge;

43) Il Comune di Vigone (codice fiscale n. 85003470011) rappresentato dal Signor Fabio Cerato, nato a Pinerolo (TO) il 23.06.1973, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Vigone in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

44) Il Comune di Villafranca Piemonte (codice fiscale n. 01692900010) rappresentato dal Signor Agostino Bottano, nato a Pinerolo (TO) il 18.08.1969, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Villafranca Piemonte in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

45) Il Comune di Villar Pellice (codice fiscale n. 02168090013) rappresentato dalla Signora Lilia Garnier, nata a Torre Pellice (TO) il 04.10.1964, domiciliata ai fini della presente convenzione presso il Comune di Villar Pellice in qualità di Sindaca pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06.03.2024 esecutiva ai sensi di legge;

46) Il Comune di Villar Perosa (codice fiscale n. 01136320015) rappresentato dal Signor Marco Ventre nato a Pinerolo (TO) il 11.07.1978, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Villar Perosa in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

47) Il Comune di Virle Piemonte (codice fiscale n. 85003550010) rappresentato dal Signor Mattia Robasto, nato a Torino (TO) il 20.12.1991, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Virle Piemonte in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 29.02.2024 esecutiva ai sensi di legge;

I Signori/le Signore:

- Leopoldo De Riso (Comune di Airasca)
- Gino Giordan (Comune di Angrogna)
- Fabio Rossetto (Comune di Bibiana)
- Mauro Vignola (Comune di Bobbio Pellice)
- Simone Ballari (Comune di Bricherasio)
- Carlo Manavella (Comune di Buriasco)
- Paolo Rossetto (Comune di Campiglione Fenile)
- Giustino Bello (Comune di Cantalupa)
- Sergio Paschetta (Comune di Cavour)
- Teresa Rubiano (Comune di Cercenasco)
- Roberto Costelli (Comune di Cumiana)
- Michel Bouquet (Comune di Fenestrelle)
- Federico Comba (Comune di Frossasco)
- Lidia Alloa (Comune di Garzigliana)
- Luciano Bounous (Comune di Inverso Pinasca)
- Duilio Canale (Comune di Luserna San Giovanni)
- Alex Maurino (Comune di Lusernetta)
- Enrico Scalerandi (Comune di Macello)
- Enrico Boetto (Comune di Massello)
- Adriano Giovanni Miglio (Comune di Osasco)
- Nadia Brunetto (Comune di Perosa Argentina)
- Laura Richaud (Comune di Perrero)
- Roberto Rostagno (Comune di Pinasca)

- Luca Salvai (Comune di Pinerolo)
- Cristiano Favaro (Comune di Piscina)
- Danilo Stefano Breusa (Comune di Pomaretto)
- Simone Gay (Comune di Porte)
- Giorgio Merlo (Comune di Prigelato)
- Andrea Domard (Comune di Prali)
- Renzo Costantin (Comune di Pramollo)
- Fiorella Vaschetti (Comune di Prarostino)
- Cristiana Storello (Comune di Roletto)
- Claudia Bertinat (Comune di Rorà)
- Rino Tron (Comune di Roure)
- Ezio Sanmartino (Comune di Salza di Pinerolo)
- Andrea Garrone (Comune di San Germano Chisone)
- Anna Balangero (Comune di San Pietro Val Lemina)
- Adriana Sadone (Comune di San Secondo di Pinerolo)
- Monica Pecchio (Comune di Scalenghe)
- Giovanni Cesare Poncet (Comune di Sestriere)
- Marco Cogno (Comune di Torre Pellice)
- Andrea Ferretti (Comune di Usseaux)
- Fabio Cerato (Comune di Vigone)
- Agostino Bottano (Comune di Villafranca Piemonte)
- Lilia Garnier (Comune di Villar Pellice)
- Marco Ventre (Comune di Villar Perosa)
- Mattia Robasto (Comune di Virle Piemonte)

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, relative alla rappresentanza e ai poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO

- che i comuni di Airasca - Buriasco - Campiglione Fenile – Cantalupa - Cavour - Cercenasco - Cumiana - Frossasco - Garzigliana - Macello - Osasco - Pinerolo - Piscina - Prarostino - Roletto - San Pietro Val Lemina - San Secondo di Pinerolo - Scalenghe - Vigone - Villafranca Piemonte - Virle Piemonte, sin dal 1982 avevano delegato/a la gestione associata dei servizi sociali all'ex U.S.S.L. 44, ai sensi dell'articolo 36, 4^a comma, L.R. 23 aprile 1982, n. 20;

- che i comuni di Airasca - Buriasco - Campiglione Fenile – Cantalupa - Cavour - Cercenasco - Cumiana - Frossasco - Garzigliana - Macello - Osasco - Pinerolo - Piscina - Prarostino - Roletto - San Pietro Val Lemina - San Secondo di Pinerolo - Scalenghe - Vigone - Villafranca Piemonte - Virle Piemonte e Bricherasio ritennero opportuno garantire il livello dei servizi raggiunto proseguendo l'esperienza positiva, di una gestione associata che risultava ottimale sia per le economie di scala, sia per la dimensione territoriale idonea a consentire l'organica programmazione degli interventi ed una erogazione omogenea di servizi alla cittadinanza;

- che l'avvenuta riorganizzazione delle preesistenti UU.SS.LL. e la trasformazione delle stesse in aziende regionali con bacino territoriale più vasto, determinò la riassunzione della gestione diretta delle funzioni socio-assistenziali, pur continuando l'esperienza associativa, grazie all'affidamento della gestione delle funzioni in parola ad un Consorzio tra i Comuni Airasca - Bricherasio - Buriasco - Campiglione Fenile – Cantalupa - Cavour - Cercenasco - Cumiana - Frossasco - Garzigliana – Macello - Osasco - Pinerolo - Piscina

- Prarostino - Roletto - San Pietro Val Lemina - San Secondo di Pinerolo - Scalenghe - Vigone - Villafranca Piemonte - Virle Piemonte;
- che il Comune di Bricherasio, con note protocollo n. 106/S.S. del 30.9.1996 e protocollo n. 8907 del 7.10.1996, chiese di aderire alla gestione associata con i Comuni sopracitati mediante la partecipazione al Consorzio in argomento;
- che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sociali, implicava la stipulazione di una convenzione che sostanziasse l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno Statuto che stabilisse l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che disciplinavano i rapporti tra i Comuni associati;
- che gli enti consorziandi con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge, assunte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1996 approvarono lo schema di una convenzione, composta da n. 16 articoli e lo statuto del Consorzio costituito da n. 49 articoli; in data 10.02.1997 fu sottoscritta la convenzione istitutiva del Consorzio intercomunale dei servizi sociali di Pinerolo, anche denominato C.I.S.S;
- che in data 14.02.2000, a seguito dell'ammissione al Consorzio del Comune di Cantalupa, la stessa è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Cantalupa, Bello Dott. Giustino e nuovamente sottoscritta da tutti i Comuni consorziati.

Rilevato:

- che a seguito di alcune modifiche normative relative all'ordinamento degli enti locali ed ai servizi socio assistenziali e delle esigenze di riorganizzazione e revisione di alcuni aspetti relativi all'elezione ed al funzionamento degli organi, emerse dopo alcuni anni di attività del Consorzio, l'esigenza di modificare lo statuto e la convenzione;
- che con deliberazione dell'Assemblea consortile n.3.A del 07.03.2006 fu approvato il nuovo schema di convenzione, composto da n. 15 articoli e con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 4.A del 07.03.2006 fu approvato il nuovo schema di statuto dell'ente, composto da n. 53 articoli;
- che gli enti consorziati con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge, assunta tra i mesi di marzo e ottobre 2006 approvarono lo schema della nuova convenzione, composto di n. 15 articoli e il nuovo statuto del Consorzio composto di n. 53 articoli;

Rilevato infine che:

- in relazione al mutato quadro di riferimento normativo riguardante gli enti locali e le forme associative tra i medesimi, ed in particolare a seguito della soppressione della comunità montane ad opera della L.R. 28.9.2012, n. 11, con nota prot. n. 2567 del 28.02.2013 i Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice chiesero di aderire al Consorzio dei servizi sociali di Pinerolo, per svolgere in forma associata la gestione dei servizi, precedentemente esercitati dalla comunità montana Val Pellice e successivamente delegati alla comunità montana del Pinerolese, in quel momento in liquidazione;
- con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 33 del 27.11.2014, il Consorzio si espresse favorevolmente per l'ammissione dei Comuni sopra citati;
- con deliberazioni dell'Assemblea consortile n. 4 del 18.03.2015 e n. 5 del 18.03.2015 furono approvati lo schema di convenzione modificato e dello Statuto per includere i nuovi Comuni nel Consorzio;
- successivamente l'Assemblea consortile e gli enti consorziati apportarono allo Statuto modifiche ad alcune disposizioni statutarie di dettaglio;

Rilevato che l'Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca esercita in luogo e per conto dei Comuni di Porte, San Germano Chisone, Pramollo, Inverso Pinasca, Villar Perosa, Pinasca, Perosa Argentina, Pomaretto, Perrero, Salza di Pinerolo, Massello, Prali, Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato e Sestriere la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali con l'erogazione delle relative prestazioni ai

cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione nonché dalla Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 e s.m.i;

Atteso che:

- la legge regionale n. 11 del 28 settembre 2012 ha ridefinito, agli artt. 3 commi 2 e 3, 6 comma 2, 7 comma 2, le forme dell'esercizio associato ed il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale;
- la D.G.R. 20 del 18 marzo 2013 su "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ha normato le eventuali deroghe alla coincidenza tra il territorio dell'ente gestore dei servizi socio assistenziali ed il territorio del distretto sanitario;
- la D.G.R. 42 del 27 luglio 2015, con "Principi e i criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l'applicazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art.12, comma 1, lettera b) Patto per la salute 2010-2012", ha fornito indicazioni sui criteri per gli accorpamenti dei distretti sanitari;
- ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 328/2000, spetta alle Regioni la determinazione degli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- l'art. 8 della legge regionale 1/2004, definisce l'ambito territoriale ottimale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio del distretto sanitario, o in multipli dei distretti;
- la Regione Piemonte ha individuato gli ambiti territoriali con i seguenti provvedimenti:
 - a) D.G.R. n. 29-3257 del 9/05/2016 che individuava gli ambiti territoriali ai fini della sperimentazione dell'implementazione del S.I.A. - Sostegno per l'Inclusione Attiva, successivamente proseguita senza modificazioni con il REI (art. 14, co. 2 del D. Lgs. n. 147/2017) e con il Reddito di cittadinanza (L. 26/2019);
 - b) D.G.R. n. 3-2878 del 19/02/2021 di aggiornamento ed individuazione di nuovi ambiti, a seguito delle modifiche intervenute nell'assetto istituzionale degli Enti gestori;
- il Consorzio e l'Unione montana sono stati individuati dalla Regione Piemonte e riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come ambito territoriale sociale del Pinerolese con Ente capofila il Consorzio;

Rilevato altresì che in data 22.12.2022 fu stipulata tra il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo (C.I.S.S. Pinerolo) e l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca una convenzione per la gestione di alcune attività attinenti prestazioni sociali dell'ambito territoriale sociale unico realizzate mediante fondi comunitari, nazionali, regionali e privati, per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR e avvio di un percorso di confronto sui modelli di gestione dei servizi sociali dei due Enti propedeutico all'accorpamento; a tal fine l'art. 4 della suddetta convenzione per il perseguimento degli obiettivi di accorpamento dei due Enti Gestori, istituì una Commissione di Valutazione, composta dal Presidente dell'Assemblea Consortile del Consorzio Intercomunale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale, dal Presidente dell'Unione Montana e da un Assessore dell'Unione Montana individuato dal Presidente dell'Unione Montana;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

fra i citati Comuni, si conferma e rinnova il patto associativo che in data 10.02.1997 diede vita al Consorzio Intercomunale dei servizi sociali con alcuni dei Comuni sopracitati, ed in recepimento delle disposizioni legislative che oggi disciplinano gli enti locali e le loro

forme di cooperazione e associazione, nonché i servizi socio assistenziali, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – ADESIONE AL CONSORZIO

1. I Comuni di AIRASCA - ANGROGNA - BIBIANA – BOBBIO PELLICE - BRICHERASIO - BURIASCO - CAMPIGLIONE FENILE – CANTALUPA - CAVOUR - CERCENASCO - CUMIANA - FROSSASCO - GARZIGLIANA - LUSERNA SAN GIOVANNI - LUSERNETTA - MACELLO - OSASCO - PINEROLO - PISCINA - PRAROSTINO - ROLETTO - RORA' - SAN PIETRO VAL LEMINA - SAN SECONDO DI PINEROLO - SCALENGHE - TORRE PELLICE – VIGONE - VILAFRANCA PIEMONTE - VILLAR PELLICE - VIRLE PIEMONTE, confermano la costituzione in Consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), al fine di perseguire una organica politica di sicurezza sociale e per rendere ai cittadini gli altri servizi atti a garantire la migliore, compatibile, qualità della vita.
2. I Comuni di FENESTRELLE - INVERSO PINASCA - MASSELLO – PEROSA ARGENTINA – PERRERO – PINASCA – POMARETTO – PORTE - PRAGELATO – PRALI – PRAMOLLO – ROURE – SALZA DI PINEROLO - SAN GERMANO CHISONE – SESTRIERE – USSEAUX – VILLAR PEROSA aderiscono al Consorzio dei servizi sociali (C.I.S.S.), con sede in Pinerolo, per perseguire, insieme agli altri Comuni costituenti il Consorzio, una organica politica sociale, e per rendere ai cittadini i servizi sociali svolti in forma associata al momento dall'Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.
3. Il Consorzio assumerà la denominazione di "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Pinerolese" siglabile in C.I.S.S. del Pinerolese.
4. Il Consorzio subentrerà nei rapporti giuridici e negoziali in atto e nei procedimenti in corso in capo all'Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, che attualmente gestisce in nome e per conto dei Comuni associati i servizi socio-assistenziali, con decorrenza dal 01/01/2025; resta inteso che il subentro del Consorzio è limitato ai rapporti giuridici e negoziali ed ai procedimenti afferenti le funzioni ed i servizi conferiti al Consorzio. A fini ricognitivi e conoscitivi, i rapporti giuridici e negoziali in corso al 31/12/2024 saranno elencati in un verbale, sottoscritto dall'Unione montana e dal C.I.S.S..
5. Il personale dipendente dell'Unione montana, addetto in via esclusiva o prevalente ai servizi socio assistenziali dei Comuni nuovi aderenti, in forza presso l'Unione montana con contratto a tempo indeterminato, sarà integrato nella dotazione organica del Consorzio, con le procedure e le modalità previste dall'art. 31 del decreto legislativo 165/2001.
6. Il Consorzio prenderà altresì in carico tutto il materiale, le attrezzature, i beni materiali mobili inventariati in capo al Servizio Socio-Assistenziale dell'Unione montana.
7. I Comuni aderenti si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a garantire la disponibilità di appositi uffici presso le loro sedi, da assegnare al personale sociale del Consorzio per le attività da svolgere sul territorio a servizio della popolazione (ricevimento assistente sociale...). Tali spazi devono essere dotati delle necessarie attrezzature di lavoro (telefono, internet, pc), ed essere in regola con le norme vigenti in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 2 – FINALITÀ'

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000 e della L.R. 1/2004 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il Consorzio esercita le funzioni che con la normativa citata al comma 1 vengono attribuite ai Comuni, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, il Consorzio agisce in

collaborazione con il servizio sanitario e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

3. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali gestiti dal Consorzio è finalizzato a fornire risposte omogenee sul territorio per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
- b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
- c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
- e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
- f) piena integrazione dei soggetti disabili;
- g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

4. Il Consorzio esercita altresì le funzioni ed i servizi inerenti l'assistenza scolastica agli alunni disabili di competenza dei Comuni; per tali servizi e funzioni l'Assemblea può stabilire forme di contribuzione dei Comuni al costo degli interventi diverse da quelle stabilite per i restanti servizi e funzioni, come disciplinate dall'art. 3 dello Statuto e dall'art. 10 della convenzione.

5. Al Consorzio è, altresì, possibile conferire, nei casi e con le modalità definite dallo statuto, la gestione di ulteriori servizi, attinenti o comunque collegati allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legislazione in materia, o con standard diversi da quelli stabiliti, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.

6. Il Consorzio deve pertanto provvedere, nel rispetto degli indirizzi dei Comuni, delle direttive e dei piani regionali, a progettare e programmare le attività di cui sopra per la loro gestione diretta ovvero mediante convenzioni ed affidamenti a soggetti operanti nel campo dell'associazionismo e della cooperazione sociale ed espletare le ulteriori attività connesse a quanto sopra indicato.

ART. 3 - DURATA – RECESSO

1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni 30 a partire dalla data di sottoscrizione della presente.

2. Prima della scadenza dell'accordo associativo, e comunque decorso un periodo pari ad almeno cinque anni dalla sottoscrizione della presente, ciascun Ente può recedere, previa presentazione di apposita istanza diretta al Presidente dell'Assemblea e a tutti gli altri Enti facenti parte del Consorzio. L'istanza deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.

3. La data di decorrenza del recesso viene approvata con la deliberazione dell'Assemblea consortile di presa d'atto del recesso, e dovrà di norma coincidere con la chiusura dell'esercizio finanziario. Con la stessa deliberazione saranno definiti i rapporti patrimoniali, ai sensi della presente convenzione e dello statuto, nonché le opportune modifiche da apportare alla convenzione e allo statuto.

4. La deliberazione dell'Assemblea consortile che dispone in merito al recesso sarà comunicata a tutti i Comuni aderenti al Consorzio, per l'approvazione da parte del Consiglio comunale, con le forme e modalità prescritte dall'art. 31, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

5. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 4 - AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio dopo la sua istituzione, a condizione che accettino integralmente le norme statutarie e della convenzione. Il loro inserimento è subordinato all'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea consortile che ne definisce le condizioni.

ART. 5 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Gli Enti consorziati partecipano alla gestione consortile in base alla popolazione residente in ogni Comune per quota millesimale, fatti salvi i casi, previsti e disciplinati dallo Statuto, che prevedono forme di partecipazione diverse. La quota millesimale sarà aggiornata annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora, a causa dello spostamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, esso non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce, si farà riferimento alla popolazione del penultimo anno precedente.

2. Qualora uno o più Comuni in base alla quota millesimale della popolazione residente non accedano ad una quota di partecipazione, la stessa sarà ceduta dal Comune con il maggior numero di residenti.

3. All'atto della stipula della presente convenzione, ogni Ente stipulante partecipa al Consorzio secondo le quote di cui alla seguente tabella, determinata sulla base dei parametri di cui al comma precedente:

NUOVA RIPARTIZIONE MILLESIMI (dati su numero abitanti al 31.12.2022)

COMUNE	POPOLAZIONE AL 31.12.2022	QUOTE
AIRASCA	3648	27
ANGROGNA	811	6
BIBIANA	3413	26
BOBBIO PELLICE	538	4
BRICHERASIO	4606	35
BURIASCO	1350	10
CAMPIGLIONE FENILE	1333	10
CANTALUPA	2567	19
CAVOUR	5427	41
CERCENASCO	1765	13
CUMIANA	7857	59
FENESTRELLE	476	4
FROSSASCO	2833	21
GARZIGLIANA	549	4
INVERSO PINASCA	681	5

LUSERNA SAN GIOVANNI	7214	54
LUSERNETTA	495	4
MACELLO	1151	9
MASSELLO	58	1*
OSASCO	1149	9
PEROSA ARGENTINA	3072	23
PERRERO	570	4
PINASCA	2823	21
PINEROLO	35935	270*
PISCINA	3306	25
POMARETTO	961	7
PORTE	1092	8
PRAGELATO	741	6
PRALI	255	2
PRAMOLLO	220	2
PRAROSTINO	1242	9
ROLETTO	1971	15
RORA'	227	2
ROURE	764	6
SALZA DI PINEROLO	67	1
SAN GERMANO CHISONE	1708	13
SAN PIETRO VAL LEMINA	1475	11
SAN SECONDO DI PINEROLO	3664	28
SCALENGHE	3209	24
SESTRIERE	929	7
TORRE PELLICE	4633	35
USSEAUX	175	1
VIGONE	5075	38
VILLAFRANCA PIEMONTE	4615	35
VILLAR PELLICE	1058	8
VILLAR PEROSA	3878	29
VIRLE PIEMONTE	1170	9
TOTALE	132756	1000

* quote alle quali è stato applicato il criterio indicato al precedente comma 2

ART. 6 – PATRIMONIO

1. Costituiscono patrimonio del Consorzio i beni già in dotazione al servizio socio-assistenziale dell'Azienda U.S.L. n. 10, nonché i beni mobili ed immobili acquistati negli anni di funzionamento del Consorzio.

2. Il C.I.S.S. e l'Unione montana sottoscriveranno apposita convenzione entro il mese di giugno 2024 per la disciplina dei rapporti di utilizzo dei beni immobili dell'Unione montana o nella disponibilità della stessa destinati all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

3. I Comuni dovranno, in ogni caso, assicurare per l'assolvimento delle funzioni socio-assistenziali i locali idonei ed attrezzati necessari all'espletamento delle stesse presso di essi.

4. Nel caso di recesso, da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 3, l'Ente che recede dal Consorzio non può avanzare pretese sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio, che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione, fino allo scioglimento o trasformazione del Consorzio.

5. In caso di scioglimento o trasformazione del Consorzio, il patrimonio, le attività e le eventuali passività sono ripartite tra gli enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione. I Comuni che hanno fatto parte del Consorzio, ma che hanno esercitato la facoltà di recesso prima dello scioglimento o trasformazione dell'ente, in caso di scioglimento o trasformazione del Consorzio partecipano alla ripartizione del patrimonio esclusivamente con riferimento ai beni acquistati prima del loro recesso, ed in proporzione alla durata.

ART. 7 - NOMINA E COMPETENZA DEGLI ORGANI CONSORTILI

1. L'Assemblea provvede alla elezione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello statuto, concernenti i requisiti, le incompatibilità e le competenze, e sulla base dei seguenti indirizzi:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre ad avere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, debbono possedere una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa per gli studi compiuti e/o per gli uffici pubblici ricoperti.

2. Alla nomina del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente dell'Assemblea, in via surrogatoria qualora l'Assemblea non effettui l'elezione di sua competenza entro i termini previsti dallo Statuto, e nel rispetto delle norme previste dal D.L. 15 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, in merito alla proroga degli organi amministrativi.

3. Le competenze dell'Assemblea sono disciplinate dall'articolo 12 dello Statuto. Le attribuzioni del Presidente dell'Assemblea sono previste dall'articolo 16 dello Statuto.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti o aziende.

5. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente incarico.

6. Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'articolo 20 dello Statuto.

8. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; in mancanza, i provvedimenti sostitutivi sono adottati dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

1. Ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), debbono essere trasmessi entro 30 giorni dall'esecutività gli atti fondamentali del Consorzio indicati nell'articolo 14 comma 3 dello Statuto.

2. La trasmissione delle deliberazioni può essere effettuata anche attraverso la posta elettronica, o con qualsiasi altra forma, resa possibile dall'evoluzione della tecnologia, idonea a rendere più celere ed economica la trasmissione.

ART. 9 - CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione devono chiedere il parere consultivo a tutti gli Enti aderenti al Consorzio, ove, in relazione a questioni di rilevante importanza o gravità, inerenti l'attività del Consorzio, ne facciano richiesta i componenti dell'Assemblea che rappresentano almeno un terzo dei Comuni consorziati.

2. Il parere deve essere espresso nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, decorsi i quali lo stesso si considera espresso e comunicato.

ART. 10 - ONERI FINANZIARI

1. Gli Enti consorziati partecipano agli oneri finanziari in ragione della popolazione residente per quote di partecipazione, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto, per funzioni o servizi determinati.

2. I trasferimenti annuali degli Enti consorziati sono determinati dall'Assemblea, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione

3. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con la seguente modalità:

- il 50% sulla base del bilancio preventivo di esercizio entro il mese di marzo;
- un ulteriore 40%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 giugno;
- il saldo entro il 30 settembre.

4. In caso di ritardo dei versamenti sono applicati gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1224 del codice civile a partire dal trentunesimo giorno.

5. Il direttore, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato, deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del commissario "ad acta" presso l'ente inadempiente per l'emissione del mandato di pagamento per un importo maggiorato delle spese e degli interessi maturati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

6. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi, in alternativa, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'articolo 32 della Legge 26 aprile 1983, n. 131.

ART. 11 - GARANZIE

1. La gestione associata, indipendentemente dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti associati.

2. Si conviene che ciascun ente consorziato possa sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

3. La risposta conseguente, dovrà pervenire all'ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

1. Al Consorzio si applicano le norme contenute negli articoli 8 e 10 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione e il diritto di accesso, e del titolo VI dello Statuto.

ART. 13 - CESSAZIONE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio si scioglie con deliberazione degli Enti consorziati che rappresentino la maggioranza qualificata sia dei 2/3 delle quote di partecipazione sia dei componenti l'Assemblea Consortile.

ART. 14 - PERSONALE DEI COMUNI ASSOCIATI

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio potrà avvalersi del personale degli uffici dei Comuni associati, previo accordo con le amministrazioni interessate.

ART. 15 - NORMA TRANSITORIA

1. Gli enti sottoscrittori del presente atto convengono sulla necessità che nella fase iniziale e fino alla completa integrazione dei servizi, da dichiararsi con deliberazione dell'Assemblea consortile, la gestione finanziaria dell'ente sia organizzata in modo da consentire una lettura separata delle entrate e delle uscite afferenti ai Comuni nuovi soci.

2. Gli enti sottoscrittori si impegnano ad effettuare una verifica approfondita sullo stato di attuazione dell'integrazione dei servizi e dell'equilibrio tra entrate e spese afferenti ai nuovi Comuni decorsi 12 mesi dall'ingresso dei nuovi Comuni nel Consorzio.

La presente scrittura privata in redatta in numero di un originale è esente da bollo ex articolo 16 Tab.B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di atto non autenticato, non avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte seconda, tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7.8.1990, n. 241, gli accordi tra le pubbliche amministrazioni, comprese le convenzioni, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Alla presente si allegano, per farne parte integrante e sostanziale, i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

Statuto;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Airasca n. 6 in data 22.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Angrogna n. 4 in data 28.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibiana n. 2 in data 20.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Bobbio Pellice n. 3 in data 27.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Bricherasio n. 2 in data 01.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Buriasco n. 2 in data 22.01.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Campiglione Fenile n. 2 in data 27.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Cantalupa n. 3 in data 27.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Cavour n. 2 in data 28.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Cercenasco n. 2 in data 27.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Cumiana n. 7 in data 08.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Fenestrelle n. 5 in data 13.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Frossasco n. 5 in data 27.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Garzigliana n. 4 in data 28.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Inverso Pinasca n. 5 in data 21.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Luserna S.G. n. 3 in data 21.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Lusernetta n. 5 in data 26.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Macello n. 2 in data 27.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Massello n. 3 in data 07.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Osasco n. 10 in data 24.01.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Perosa Argentina n. 2 in data 28.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Perrero n. 5 in data 28.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Pinasca n. 2 in data 07.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Pinerolo n. 4 in data 27.02.2024;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Piscina n. 4 in data 12.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Pomaretto n. 2 in data 22.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Porte n. 2 in data 28.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Prigelato n. 5 in data 22.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Prali n. 5 in data 20.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Pramollo n. 5 in data 21.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Prarostino n. 2 in data 27.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Roletto n. 2 in data 20.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Rorà n. 4 in data 22.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Roure n. 3 in data 22.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Salza di Pinerolo n. 5 in data 20.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di San Germano Chisone n. 3 in data 20.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di San Pietro Val Lemina n. 1 in data 21.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di San Secondo di Pinerolo n. 1 in data 21.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Scalenghe n. 7 in data 27.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Sestriere n. 6 in data 22.03.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Torre Pellice n. 3 in data 19.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Usseaux n. 1 in data 07.03.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Vigone n. 2 in data 22.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Villafranca Piemonte n. 3 in data 10.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Villar Pellice n. 5 in data 06.03.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Villar Perosa n. 2 in data 23.02.2024;
Deliberazione del Consiglio Comunale di Virle Piemonte n. 1 in data 29.02.2024.

**SPAZIO RISERVATO ALLE FIRME DIGITALI DEI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI
CONSORZIATI**

1. Comune di **AIRASCA** rappresentato dal Signor **LEOPOLDO DE RISO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

2. Comune di **ANGROGNA** rappresentato dal Signor **GINO GIORDAN** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

3. Comune di **BIBIANA** rappresentato dal Signor **FABIO ROSSETTO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

4. Comune di **BOBBIO PELLICE** rappresentato dal Signor **MAURO VIGNOLA** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

5. Comune di **BRICHERASIO** rappresentato dal Signor **SIMONE BALLARI** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

6. Comune di **BURIASCO** rappresentato dal Signor **CARLO MANAVELLA** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

7. Comune di **CAMPIGLIONE FENILE** rappresentato dal Signor **PAOLO ROSSETTO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

8. Comune di **CANTALUPA** rappresentato dal Signor **GIUSTINO BELLO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

9. Comune di **CAVOUR** rappresentato dal Signor **SERGIO PASCHETTA** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

10. Comune di **CERCENASCO** rappresentato dalla Signora **TERESA RUBIANO** nella sua qualità di Sindaca pro-tempore:

11. Comune di **CUMIANA** rappresentato dal Signor **ROBERTO COSTELLI** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

12. Comune di **FENESTRELLE** rappresentato dal Signor **MICHEL BOUQUET** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

13. Comune di **FROSSASCO** rappresentato dal Signor **FEDERICO COMBA** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

14. Comune di **GARZIGLIANA** rappresentato dalla Signora **LIDIA ALLOA** nella sua qualità di Sindaca pro-tempore:

15. Comune di **INVERSO PINASCA** rappresentato dal Signor **LUCIANO BOUNOUS** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

16. Comune di **LUSERNA SAN GIOVANNI** rappresentato dal Signor **DUILIO CANALE** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

17. Comune di **LUSERNETTA** rappresentato dal Signor **ALEX MAURINO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

18. Comune di **MACELLO** rappresentato dal Signor **ENRICO SCALERANDI** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

19. Comune di **MASSELLO** rappresentato dal Signor **ENRICO BOETTO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

20. Comune di **OSASCO** rappresentato dal Signor **ADRIANO GIOVANNI MIGLIO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

21. Comune di **PEROSA ARGENTINA** rappresentato dalla Signora **NADIA BRUNETTO** nella sua qualità di Sindaca pro-tempore:

22. Comune di **PERRERO** rappresentato dalla Signora **LAURA RICHAUD** nella sua qualità di Sindaca pro-tempore:

23. Comune di **PINASCA** rappresentato dal Signor **ROBERTO ROSTAGNO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

24. Comune di **PINEROLO** rappresentato dal Signor **LUCA SALVAI** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

25. Comune di **PISCINA** rappresentato dal Signor **CRISTIANO FAVARO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

26. Comune di **POMARETTO** rappresentato dal Signor **DANILO STEFANO BREUSA** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

27. Comune di **PORTE** rappresentato dal Signor **SIMONE GAY** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

28. Comune di **PRAGELATO** rappresentato dal Signor **GIORGIO MERLO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

29. Comune di **PRALI** rappresentato dal Signor **ANDREA DOMARD** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

30. Comune di **PRAMOLLO** rappresentato dal Signor **RENZO COSTANTIN** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

31. Comune di **PRAROSTINO** rappresentato dalla Signora **FIORELLA VASCHETTI** nella sua qualità di Sindaca pro-tempore:

32. Comune di **ROLETTO** rappresentato dalla Signora **CRISTIANA STORELLO** nella sua qualità di Sindaca pro-tempore:

33. Comune di **RORA'** rappresentato dalla Signora **CLAUDIA BERTINAT** nella sua qualità di Sindaca pro-tempore:

34. Comune di **ROURE** rappresentato dal Signor **RINO TRON** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

35. Comune di **SALZA DI PINEROLO** rappresentato dal Signor **EZIO SANMARTINO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

36. Comune di **SAN GERMANO CHISONE** rappresentato dal Signor **ANDREA GARRONE** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

37. Comune di **SAN PIETRO VAL LEMINA** rappresentato dalla Signora **ANNA BALANGERO** nella sua qualità di Sindaca pro-tempore:

38. Comune di **SAN SECONDO DI PINEROLO** rappresentato dalla Signora **ADRIANA SADONE** nella sua qualità di Sindaca pro-tempore:

39. Comune di **SCALENGHE** rappresentato dalla Signora **MONICA PECCHIO** nella sua qualità di Sindaca pro-tempore:

40. Comune di **SESTRIERE** rappresentato dal Signor **GIOVANNI CESARE PONCET** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

41. Comune di **TORRE PELLICE** rappresentato dal Signor **MARCO COGNO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

42. Comune di **USSEAUX** rappresentato dal Signor **ANDREA FERRETTI** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

43. Comune di **VIGONE** rappresentato dal Signor **FABIO CERATO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

44. Comune di **VILLAFRANCA PIEMONTE** rappresentato dal Signor **AGOSTINO BOTTANO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

45. Comune di **VILLAR PELLICE** rappresentato dalla Signora **LILIA GARNIER** nella sua qualità di Sindaca pro-tempore:

46. Comune di **VILLAR PEROSA** rappresentato dal Signor **MARCO VENTRE** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore:

47. Comune di **VIRLE PIEMONTE** rappresentato dal Signor **MATTIA ROBASTO** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore: